

ATTI IMPUGNABILI DEGLI ENTI LOCALI
a cura di Enrico Potito, Università di Napoli Federico II

Ingiunzione di pagamento

In materia di riscossione dei tributi locali è tuttora applicabile l'ingiunzione di pagamento disciplinata dal R.D. 14.4.1910, n. 639, relativo alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

Essa è prevista in alternativa all'iscrizione a ruolo dall'art. 36 del D.L. 31.12.2007, n. 248, conv. nella L. 28.2.2008, n. 31, nel senso che:

a) la procedura dell'ingiunzione è applicabile, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 29.9.1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale ovvero è affidata ai soggetti di cui all'art. 52, c. 5, lett. b) D.Lgs. 15.12.1997, n. 466 (aziende speciali, società miste, soggetti iscritti in apposito albo);

b) la procedura del ruolo di cui al predetto D.P.R. 602/73, è applicabile se la riscossione è affidata agli agenti di riscossione di cui all'art. 3 D.L. 10.9.2005, n. 203, conv. dalla L. 2.12.2005, n. 248 (Equitalia S.p.A. o sue partecipate).

Poiché la procedura dell'ingiunzione, se prevista, riguarda tutte le entrate sia di natura tributaria che patrimoniale, occorre stabilire, ai fini dell'individuazione dell'autorità giudiziaria competente in sede di impugnazione della stessa, quale sia la natura dell'entrata: se di natura patrimoniale sarà competente il giudice ordinario; se di natura tributaria lo saranno le commissioni tributarie.

In quest'ultima ipotesi, posto che l'ingiunzione non è stata prevista tra gli atti impugnabili di cui all'art. 19 D.Lgs. 546/92, deve ritenersi ch'essa svolga funzione analoga al ruolo ed alla cartella di pagamento.

In particolare la Cassazione, SS.UU., con ordinanza 25.5.2005, n. 10958, l'ha equiparata alla cartella di pagamento.

Da notare che l'affidamento di cui alla predetta lettera a) non è da confondersi con quello previsto per i servizi di accertamento e riscossione della TOSAP, dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

La Cassazione, con sent. del 13.8.2004, n. 15864, ha stabilito, con riferimento a quest'ultimo affidamento, che la competenza territoriale a conoscere il giudizio debba determinarsi non in base alla sede del comune, ma a quella del concessionario.

Ciò perché, una volta che l'ente locale, tramite l'atto di concessione, si sia spogliato di determinate competenze, come appunto nel caso dei citati servizi, il concessionario o l'appaltatore subentra nei diritti e negli obblighi del comune verso i contribuenti, non essendo più semplici esattori delle imposte ma gestendo, con tutti i diritti e gli obblighi del comune, l'intero servizio attinente alle imposte stesse.

Fermo amministrativo

Per quanto riguarda la disciplina della misura cautelare prevista dall'art. 86 DPR 602/73 ("ganasce fiscali") è da ritenere che essa sia compatibile con il procedimento in base ad ingiunzione, considerata l'autonomia dell'istituto rispetto alla procedura esecutiva.

Tale compatibilità è stata affermata dalla Cass. SS.UU., con ordinanza dell'11.2.2008, la quale ha affermato, in particolare, la compatibilità della lett. *e-ter)* dell'art. 19, D.Lgs. 546/92 con l'art. 102 cost., trattandosi di un istituto "neutro", e cioè utilizzabile a sostegno di qualsiasi pretesa patrimoniale, tributaria o no, vantata dalla mano pubblica, aggiungendo che ciò vale anche per l'iscrizione ipotecaria di cui alla lett. *e-bis)* del medesimo art. 19.

Di questo parere è altresì l'ordinanza 13.3.2008 della Corte costituzionale, la quale ha affermato che anche l'opposizione del terzo che rivendichi la proprietà del bene sottoposto a fermo amministrativo rientra nella giurisdizione del giudice tributario.